

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
567/2017/E/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR
LOMBARDIA, SEZIONE II, 1372/2017, RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
109/2016/E/GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità, 1 luglio 2003, 75/03 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a." (di seguito: Codice di rete di Snam Rete Gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e, segnatamente, l'Allegato 2, recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2016, 109/2016/E/gas, recante "Decisione del reclamo presentato dalla società Cosvim Energia S.r.l. nei confronti della società Snam Rete Gas S.p.a." (di seguito: deliberazione 109/2016/E/gas);
- la nota dell'Autorità del 5 agosto 2016 (prot. Autorità 22615 del 05/08/2016), avente per oggetto "Ottemperanza decisione 17 marzo, 109/2016/E/gas, relativa al reclamo presentato dalla società Cosvim Energia S.r.l. nei confronti della società Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi della deliberazione dell'Autorità 188/2012/E/com – Diffida ad adempiere";
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 20 giugno 2017, 1372 (di seguito: Tar Lombardia 1372/2017).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 109/2016/E/gas, l’Autorità ha deciso il reclamo presentato da Cosvim Energia S.r.l. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito, rispettivamente: Cosvim Energia e Snam Rete Gas) riguardante l’attribuzione dei costi per il servizio sostitutivo di alimentazione delle reti di distribuzione, attivato a seguito della sospensione dell’erogazione del servizio di trasporto del gas, con riferimento ai punti di riconsegna (PDR) della rete di trasporto 34881801, in località Oriolo (CS), 34872501, in località San Giorgio Lucano (MT), e 34881701, in località Nocera (CS), nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 23 dicembre 2013;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 109/2016/E/gas, l’Autorità ha accertato l’omessa classificazione, da parte di Snam Rete Gas, dell’evento alla base della intervenuta sospensione del servizio di trasporto come “emergenza di servizio”. Pertanto, riqualificato l’evento occorso come “emergenza di servizio”, l’Autorità ha applicato il capitolo 14, paragrafo 3.4, del Codice di Rete di Snam Rete Gas, ai sensi del quale, a fronte di una situazione di emergenza di servizio sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas, i costi per il servizio sostitutivo di alimentazione devono essere sostenuti dall’utente della rete di trasporto, ossia, nella fattispecie, da Eni S.p.a. (di seguito: Eni) prescrivendo quindi alla medesima Eni *“di corrispondere, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, alla società Cosvim Energia S.r.l., i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale”*;
- Eni ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la deliberazione 109/2016/E/gas e, successivamente, con motivi aggiunti, la nota del 5 agosto 2016 con cui il l’Autorità ha intimato a Eni di corrispondere a Cosvim Energia i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale, secondo quanto disposto con la deliberazione 109/2016/E/gas;
- la citata deliberazione 109/2016/E/gas è stata altresì impugnata con ricorso incidentale da parte di Cosvim Energia la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso proposto da Eni e, in via subordinata, l’annullamento della deliberazione 109/2016/E/gas per carenza di motivazione e per carente accertamento e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
- con sentenza 1372/2017, il Tar Lombardia ha accolto i primi due motivi di ricorso formulati da Eni avverso la sopracitata deliberazione 109/2016/e/gas, stabilendo che l’Autorità *“non avrebbe potuto, in accoglimento del reclamo proposto contro Snam Rete Gas, adottare una prescrizione diretta contro Eni”*; e ciò in quanto *“quest’ultima società non era destinataria del reclamo, sia perché essa è pure un soggetto rispetto al quale l’Autorità è sfornita del potere giustiziale conferitole dalla legge, trattandosi di un grossista operante sul mercato della vendita del gas, e non di un gestore di un sistema di trasporto o di distribuzione”*;

- il Tar Lombardia ha inoltre accolto il ricorso incidentale di Cosvim Energia, limitatamente alla richiesta di annullamento della deliberazione 109/2016/E/gas, statuendo che la classificazione dell'evento come "emergenza di servizio" "*non è stata tuttavia adeguatamente motivata nelle premesse della deliberazione impugnata*", non avendo l'Autorità, anche alla luce delle prospettazioni della reclamante Cosvim, "*approfondito se, nel caso di specie, tale situazione fosse effettivamente "imprevista" (come richiesto dallo stesso comma 8.1) e non riconducibile a un comportamento negligente dell'impresa di trasporto nel vigilare sulle condizioni di sicurezza della rete*"; secondo il giudice di primo grado "*la deliberazione dell'Autorità non ha, inoltre, approfondito l'altro specifico profilo, attinente alla necessità e alla durata dell'interruzione del servizio*", in considerazione del fatto che "*la decisione sull'allocazione dei costi del servizio sostitutivo di trasporto non avrebbe potuto in ogni caso prescindere da un'accurata indagine in ordine alla necessità di mettere fuori servizio il metanodotto (essendo stata prospettata la possibilità di una ricopertura provvisoria della condotta scoperta, mantenendo quest'ultima in esercizio durante i lavori necessari alla realizzazione della variante) e alla tempestività dell'intervento di ripristino. Elementi questi che, pur oggetto dell'istruttoria del reclamo, non sono stati affrontati dalla motivazione della deliberazione impugnata*";
- alla luce di ciò conclude il giudice amministrativo che "*stante la fondatezza del ricorso principale per ragioni procedurali e il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale – l'esito della procedura giustiziale non è strettamente consequenziale all'accoglimento delle censure proposte dalla ricorrente incidentale (Cosvim Energia, ndr), richiedendosi una nuova valutazione del quadro complessivo del reclamo, sul piano giuridico e fattuale, nonché l'eventuale compimento di approfondimenti istruttori*".

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per ottemperare alla sentenza del Tar Lombardia 1372/2017

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 20 giugno 2017, 1372;
2. di individuare, quale responsabile del procedimento, il responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie;
3. di fissare in 90 giorni, dalla data di comunicazione del presente atto, il termine di conclusione del procedimento;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni